



Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni al regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca

A.G. 70

20 settembre 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

Natura atto:	Schema di decreto legislativo
Atto del Governo:	70
Titolo:	Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni al regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca
Relazione tecnica (RT):	presente

Finalità

Il provvedimento - adottato in attuazione della delega contenuta all'articolo 12 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (Legge di delegazione europea 2021) - reca l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento (sequestri) e di confisca.

Si rammenta che l'articolo 12 della legge n. 127 del 2022 ha stabilito che nell'esercizio della delega per il completo adeguamento della normativa nazionale al Reg(UE) 2018/1805, il Governo dovesse osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, specifici principi e criteri direttivi che, tra l'altro, definiscono i tratti salienti delle norme procedurali dei procedimenti di congelamento (ossia di sequestro) e confisca e prevedono che il Ministro della giustizia sia competente a chiedere allo Stato di emissione il rimborso, totale o parziale, degli importi versati a titolo di risarcimento^[1], destinando tali importi, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia^[2] (comma 2).

Nel citato articolo 12 si specifica che dall'attuazione delle disposizioni da esso recate non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega in questione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 3).

Il provvedimento si compone di 8 articoli ed è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

[1] Nei casi di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1805 ossia nei casi in cui lo Stato di esecuzione è responsabile, ai sensi del proprio diritto, del danno subito dal soggetto inciso dal provvedimento di congelamento o di confisca.

[2] Di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dello schema di decreto legislativo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>L'articolo 1 L'articolo in esame delinea il perimetro applicativo della normativa al fine di regolare uniformemente i rapporti tra gli Stati nell'ambito delle procedure per il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e di confisca. Si specifica che nelle materie non espressamente trattate si applicano le disposizioni interne del codice di procedura penale e quelle delle leggi complementari in quanto compatibili.</p> <p>Le norme specificano che il Ministero della giustizia funge, comunque, da autorità centrale supplente in ogni caso anche quando i provvedimenti di congelamento e confisca sono trasmessi direttamente dall'autorità di emissione a quella di esecuzione.</p> <p>Si prevede che il Ministro della giustizia sia competente a richiedere allo Stato di emissione il rimborso, totale o parziale, degli importi versati a titolo di risarcimento per l'esecuzione di provvedimenti emessi da altro Stato e che tali importi affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia (FUG), di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112/2008.</p>	<p>La relazione tecnica premette che le norme danno attuazione al regolamento UE 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento (sequestri) e di confisca.</p> <p>Il regolamento intende evitare i problemi di recepimento causati dall'adozione di precedenti decisioni quadro sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, vale a dire la decisione 2007/845/GAI del Consiglio sul reperimento dei beni; la decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio e la decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. Le predette decisioni sono state eseguite in Italia attraverso i decreti legislativi 15 febbraio 2016, n. 35 (congelamento, ossia sequestro) 7 agosto 2015, n. 137 (confisca), che sono oggetto di interventi di modifica.</p> <p>A conclusione della premessa la relazione tecnica afferma che l'intervento ha carattere ordinamentale e procedimentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, tale intervento supera, con norme direttamente applicabili, i problemi di recepimento che hanno incontrato le decisioni quadro prima citate e introduce disposizioni che assicurano l'uniformità di trattamento delle procedure, e la possibilità di una pronta esecuzione negli altri Stati membri.</p> <p>Con riferimento ai singoli articoli, la relazione tecnica rappresenta quanto di seguito esposto.</p> <p>Articolo 1. Con riferimento alle norme che prevedono il rimborso delle spese di esecuzione del provvedimento la relazione tecnica sostiene l'assenza riflessi negativi a carico della finanza pubblica, dal momento che questo comporta il rimborso di somme previamente anticipate, con effetti compensativi. In ogni caso, la relazione tecnica ipotizza una dinamica certamente positiva per le somme intestate al FUG tenuto conto della casistica, verosimilmente limitata, relativa alle ipotesi risarcitorie, rispetto ai casi di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di sequestro e di confisca richiesti dallo Stato estero.</p>

L'articolo 2 definisce, tra l'altro, la procedura di reciproco riconoscimento da parte degli Stati membri UE dei provvedimenti di congelamento dei beni (sequestro) e la loro trasmissione per l'esecuzione. La competenza, è, di regola, del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale del capoluogo del distretto del luogo dove si trova il bene e, quando si tratta di un credito, del luogo dove si trova il debitore. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale.

L'articolo 3 definisce, tra l'altro, la procedura di reciproco riconoscimento da parte degli Stati membri UE dei provvedimenti di confisca e la loro trasmissione per l'esecuzione. La competenza è, di regola, della corte di appello del luogo dove si trova il bene e, quando si tratta di un credito, del luogo dove si trova il debitore. Si applicano, anche per la confisca, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale.

Per quanto riguarda la destinazione dei beni determinata dal provvedimento definitivo, la relazione tecnica chiarisce che le somme conseguite dallo Stato italiano, quale Stato di esecuzione del provvedimento di confisca, affluiscono al Fondo unico giustizia secondo criteri già fissati dal decreto legislativo n. 137 del 2015. Per i beni differenti dalle somme di denaro, si fa riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 86 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che detta la disciplina dei beni oggetto di confisca destinati alla vendita e rimanda per la descrizione delle modalità, al D.P.R. 115 del 2002 (T.U. delle spese di giustizia).

L'articolo 4 dispone le necessarie modifiche ad alcuni articoli del codice di procedura penale per sopperire ad eventuali motivi che possano frapporsi al riconoscimento dei provvedimenti di

Articolo 2. Con riguardo all'esecuzione delle procedure di congelamento di beni la relazione tecnica evidenzia che la Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria del dipartimento degli Affari di Giustizia ha emanato apposita circolare esplicativa, con indicazioni e direttive in materia, da tenere presente quale punto di riferimento ed in particolare per la custodia dei beni sequestrati. Per quanto riguarda la custodia dei beni sequestrati ad aziende ed imprese, la relazione tecnica segnala che questa viene affidata ad amministratori giudiziari, iscritti ad un albo specifico, la cui tenuta avviene con spese a carico dei medesimi e i cui compensi sono posti direttamente a carico della procedura, con priorità rispetto agli altri crediti.

Dal punto di vista finanziario la relazione tecnica ritiene che dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di istituti ampiamente previsti ed eseguiti a livello nazionale con modalità già dettate dal diritto interno come sopra illustrati e non risultando aggravati od oneri a carico di altre Amministrazioni.

Articolo 3. Con riguardo all'esecuzione delle procedure di confisca di beni la relazione tecnica evidenzia la natura ordinamentale e procedurale della disposizione che elimina ogni contrasto del diritto interno con il principio del mutuo riconoscimento tra i due Stati. Con riferimento alle attività previste si evidenzia, poi, che gli adempimenti collegati rientrano nell'ambito delle azioni ordinariamente espletate nel corso dei procedimenti penali nazionali dal personale amministrativo e di magistratura e loro ausiliari, trattandosi di istituto ampiamente previsto ed eseguito a livello nazionale con modalità già dettate dal diritto interno.

Articolo 4. Con riguardo alle norme che prevedono la possibilità di confisca anche nel caso in cui l'interessato non sia comparso personalmente nel procedimento, la relazione

confisca, nel caso in cui l'interessato non sia comparso personalmente nel procedimento, ma sia stato comunque informato in tempo utile del fatto che nei suoi confronti veniva emesso un provvedimento di confisca anche in caso di sua mancata comparizione.

L'articolo 5 apporta modifiche di coordinamento al decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, in tema di competenza territoriale della Corte di appello, quale autorità di esecuzione e in tema di *iter* procedurale da seguire e in materia di impugnazione. Le modifiche coordinano la normativa vigente con le disposizioni che si intendono introdurre nell'ordinamento con il decreto in esame.

L'articolo 6 apporta modifiche di coordinamento al decreto legislativo n. 35 del 2016 che era stato emanato in adozione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, al fine di armonizzare la disciplina in materia con quella disegnata dal Regolamento oggetto di attuazione da parte delle norme in esame.

Le norme prevedono, tra l'altro, che copia delle richieste di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti di blocco o di sequestro di beni siano trasmesse al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e che le medesime richieste siano comunicate a fini statistici dal Procuratore della Repubblica al Ministero della giustizia. Analoga informativa viene prevista per l'autorità giudiziaria italiana che abbia ottenuto il riconoscimento e l'esecuzione di un provvedimento da parte dell'autorità di uno stato membro.

L'articolo 7 prevede l'inapplicabilità delle norme del presente provvedimento a procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore dello stesso, le autorità nazionali di emissione e di esecuzione hanno già trasmesso o ricevuto le decisioni e i certificati di sequestro o di confisca e ai procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli avvisi di fissazione di udienza preliminare e i decreti che dispongono il giudizio o che citano l'imputato a

tecnica evidenza che queste sono state introdotte anche a salvaguardia delle prerogative dello Stato italiano. La disposizione ha, secondo la relazione tecnica, natura ordinamentale in quanto realizza un efficientamento delle procedure, consentendo di contingentare in un medesimo atto più provvedimenti e rendendo più snella ed efficace l'esecuzione delle misure previste e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5. La relazione tecnica attribuisce carattere ordinamentale e procedurale alle disposizioni in oggetto volte ad adeguare la disciplina interna ai dettami della normativa comunitaria. La relazione medesima sottolinea che le attività connesse rientrano tra quelle ordinariamente espletate nel corso dei procedimenti penali nazionali dal personale amministrativo e di magistratura e loro ausiliari, e che pertanto dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6. Si evidenzia che gli adempimenti comunicativi inseriti nelle norme potranno essere svolti con modalità telematiche attraverso le strumentazioni e le piattaforme dei sistemi informativi già operativi e rientrano tra le attività di rilevazione dei provvedimenti giurisdizionali correntemente svolte dagli uffici. La raccolta di dati è funzionale alle attività informative necessarie alla gestione efficiente delle procedure e dei carichi di lavoro che le articolazioni centrali e periferiche del Ministero della giustizia sono chiamate ad assolvere e per tali ragioni si assume che dalle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 7. Sono introdotte norme transitorie con carattere ordinamentale volte a escludere l'applicabilità delle norme del testo in esame a provvedimenti e procedure già avviati.

giudizio sono stati già emessi.

L'articolo 8 stabilisce che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 8. Si ribadisce che le norme, nel loro complesso, non comportano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica dal momento che gli adempimenti connessi all'attuazione delle stesse potranno essere espletati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, atteso che la relazione tecnica chiarisce come le risorse disponibili a legislazione vigente garantiscano la piena attuazione delle disposizioni in esame, posto che le stesse si inseriscono nell'ambito delle attività istituzionali già svolte dalle amministrazioni interessate. Lo schema di decreto in esame, infatti, assistito da una generale clausola di neutralità, interviene in materia di riconoscimento dei provvedimenti di congelamento (ossia di sequestro) e di confisca, integrando parzialmente l'attuale disciplina recata dai decreti legislativi 15 febbraio 2016, n. 35, in materia di sequestro, e 7 agosto 2015, n. 137, in materia di confisca: ad entrambi i provvedimenti, assistiti da una generale clausola di neutralità, non sono stati ascritti effetti finanziari. Per quanto riguarda, specificamente, l'articolo 1 del presente provvedimento, secondo cui il Ministro della giustizia è competente a richiedere allo Stato di emissione il rimborso degli importi versati a titolo di risarcimento per l'esecuzione di provvedimenti emessi da altro Stato, si evidenzia che la norma ribadisce quanto già previsto a legislazione vigente, rispettivamente, dall'articolo 10 del citato decreto legislativo in materia di sequestro e dall'articolo 15 del predetto decreto legislativo in materia di confisca.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 8 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, volta a prevedere che dall'attuazione delle sue disposizioni non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, sotto il profilo della formulazione della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.